

## SINTESI LEGGE REGIONALE

### “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEGLI ULIVI SECOLARI DELLA PUGLIA”

**La legge regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia**, composta da 5 Titoli e 19 articoli, **ha per finalità**, come espresso all'articolo 1, **la tutela e la valorizzazione degli alberi di *ulivo secolari e plurisecolari*, “considerati nella loro dimensione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché elementi peculiari e caratterizzanti del paesaggio regionale”.**

**Ai fini dell'individuazione del *carattere di secolarità e plurisecolarità* e del *valore paesaggistico* degli alberi si procede, (art.2), attraverso il parere di un “perito agrario” o di un “agronomo” sulla base di alcuni parametri:**

- eventuali dati riportati nel catasto olivicolo AGEA;
- sesto di impianto irregolare della coltura;
- dimensioni rilevanti del tronco della pianta, anche se frammentato;
- forma scultorea del tronco.

**L'articolo 3, richiamando la legge 144 del 14/02/1951 (divieto di abbattimento ed espianto di alberi di ulivo oltre il numero di 5 per ogni biennio in ogni azienda agricola, che può avvenire esclusivamente per morte fisiologica dell'albero o per certificata improduttività), disciplina l'espianto di alberi di ulivo secolari obbligando il proprietario a darne preventiva comunicazione al comune e all'IPA (Ispettorato Provinciale Agricolo) di appartenenza che possono prevedere l'acquisizione dell'albero/i al patrimonio Comunale o Regionale con un indennizzo pari al costo del peso del legname e trasporto ad altra destinazione.**

**La domanda di espianto va inviata all'IPA e quando è previsto il reimpianto in altra sede la domanda dovrà contenere la richiesta di un documento di trasporto, che indichi la zona di espianto e quella di destinazione (art.4).**

**L'art. 5 regola l'espianto per motivi di pubblica utilità e per le zone destinate all'edificazione, prevedendo una deroga al limite di espianto di 5 alberi. Gli ulivi espiantati, se secolari, dovranno essere reimpiantati, entro il termine di 30 giorni, a spese del realizzatore dell'opera, in aree libere degli stessi lotti di intervento o in altre aree di proprietà comunale o limitrofe o in aree pubbliche destinate al reimpianto di ulivi secolari (art.7) individuate dalle amministrazioni comunali, provinciali e dalle comunità montane della Puglia. Per l'individuazione di tali aree o per la destinazione di quote dei bilanci comunali alla tutela e alla valorizzazione degli ulivi secolari, le amministrazioni comunali usufruiscono di misure di premialità per i finanziamenti regionali e con fondi comunitari per la realizzazione di progetti in campo ambientale.**

**L'art.5 prevede che le opere autorizzate dovranno essere realizzate entro 2 anni dall'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.**

**Deroga al limite di 5 alberi è prevista in caso di opere di miglioramento fondiario (art.6).**

**Chiunque espianti alberi di ulivo senza la necessaria autorizzazione o non ottemperi agli obblighi di reimpianto viene punito con una sanzione amministrativa pari al decuplo del valore commerciale degli alberi. Tale sanzione, per gli esemplari plurisecolari, viene stabilito da euro 30.000 sino a 500.000 per ogni pianta in relazione alla gravità della violazione.**

Tale sanzione sarà comminata anche a coloro che trasportano ulivi secolari senza il necessario documento di trasporto o in aree diverse da quelle indicate per l'espianto e il successivo reimpianto (art.8).

L'articolo 9 prevede che alla fine di ogni anno solare gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura elaborino una relazione sulla situazione delle modifiche intervenute nel paesaggio uliveto del territorio di propria competenza.

La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'approvazione della legge approva, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione e una scheda di identificazione degli Ulivi Monumentali della Puglia allo scopo di predisporre il censimento degli ambiti più rappresentativi sotto il profilo paesaggistico, produttivo e storico-culturale (art.10).

Con l'articolo 11 si istituisce la Commissione tecnica per la tutela dei Monumenti Vegetazionali composta da:

- Assessore Regionale all'Ecologia o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Assessore Regionale all'Assetto del Territorio o suo delegato;
- Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari o suo delegato;
- il Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici della Puglia o un suo delegato;
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- un rappresentante delle associazioni olivicole regionali riconosciute.

Compiti della Commissione sono:

- formulare pareri sulla metodologia di rilevazione;
- valicare le segnalazioni pervenute;
- suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'abbattimento dei monumenti vegetazionali;

Gli Uliveti Monumentali sono sottoposti (art.12) ad alcune prescrizioni:

- A. non sono autorizzabili:
  - i movimenti di terra che alterino la morfologia del sito;
  - le attività estrattive;
  - le discariche di rifiuti solidi;
  - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui;
  - la formazione di nuovi tracciati viari;
- B. ai fini edilizi sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che comportino il recupero di manufatti edilizi legittimamente costruiti e l'integrazione di manufatti esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.

La Regione Puglia predispose ed aggiorna periodicamente l'Elenco degli Uliveti Monumentali che saranno individuati negli strumenti urbanistici comunali. A seguito della pubblicazione definitiva dell'elenco, gli Uliveti Monumentali Plurisecolari, sono sottoposti a vincolo paesaggistico (art.13).

L'articolo 14 istituisce il marchio dell'olio extravergine degli Uliveti Monumentali e l'articolo 15 predispose la promozione, attraverso la redazione di un apposito piano del Paesaggio uliveto della Puglia, dell'immagine, anche a fini turistici, degli Uliveti Monumentali e delle loro produzioni.